



CAMPANIA SACRA

Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno

57 (1/2026) - ISSN 0392-1352

Verbum Ferens

CAMPANIA SACRA

Rivista di Storia Sociale e Religiosa del Mezzogiorno

Pubblicazione semestrale della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d'Aquino

Direzione

Francesca Galgano

Consilium amicorum

Francesco Amarelli, Francesco Asti

Comitato scientifico

Isabella Aurora, Gisella Bassanelli Sommariva, Angelo Bianchi, Paola Biavaschi, Jean-Paul Boyer, Elvira Chiosi, Gemma Colesanti, Maria D'Arienzo, Roberto Delle Donne, Maurizio d'Orta, Zina Essid, Francesco Fasolino, Federico Fernández de Buján, Massimiliano Ferrario, Elisabetta Fiocchi Malaspini, Vittoria Fiorelli, Massimo Carlo Giannini, Ilenia Gradante, Johannes Grohe, Gloria Guida, Tuomas Heikkilä, Giancarlo Lacerenza, Mario Lamagna, Antonio Loffredo, Lauretta Maganzani, Simona Negruzzo, Giuseppina M. Oliviero Niglio, Robert Ombres, Bruno Pellegrino, Valentina Russo, Federico Santangelo, Simone Schiavone, Andrea Spiriti, Simona Tarozzi, Elena Tassi, Isabella Valente, Rossana Valenti, Eugenio Zito

Comitato di redazione

Michele Curto, Roberto Della Rocca, Andrea Di Genua, Luigi Longobardo, Chiara Sanmori

Comitato editoriale

Pierluigi Romanello, Maria Sarah Papillo, Sara Lucrezi,
Ettore Simeone, Angelo Davide Cairo, Aldo Livorno

Redazione

Viale Colli Aminei, 2 - 80131 Napoli
redazione@campaniasacra.it

Editore

VERBUM FERENS Srl
Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Abbonamenti

Italia € 50,00
Europa € 60,00
Altri paesi € 70,00
Sostenitore € 90,00

Conto corrente intestato a:

PFTIM - Sezione S. Tommaso IBAN: IT44 D030 6909 6061 0000 0015 382

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 3804 del 27-10-1988

Quando non su invito, i contributi pubblicati sono sottoposti
al processo di doppio referaggio cieco.

QUESTIONI SULLA VALIDITÀ DELLA SACRA ORDINAZIONE

ORLANDO BARBA

Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale
Sezione San Tommaso d'Aquino

ABSTRACT – Il presente articolo vuole esaminare le condizioni richieste per la validità della Sacra Ordinazione secondo la dottrina canonica e teologica propria della Chiesa cattolica – seguendo il tradizionale schema ileomorfico della teologia scolastica – alla luce delle attuali sfide poste dal contesto di una società oramai multiculturale. Nella prima parte si affronta il tema della materia prossima e remota del sacramento, nonché delle disposizioni dell'ordinando, con particolare attenzione alle questioni attuali relative al transessualismo, all'ordinazione delle donne e al Battesimo invalido. Nella seconda parte si esaminano le questioni relative alla forma del sacramento dell'Ordine sacro. Nella terza parte ci si sofferma sull'intenzione del ministro del sacramento. Nella quarta e ultima si affrontano alcuni aspetti procedurali relativi alle cause di nullità della Sacra Ordinazione.

PAROLE CHIAVE – Ordinazione, Validità, Materia, Forma, Ministro, Transessualismo, Donne, Nullità.

ABSTRACT – This article examines the conditions required for the validity of Holy Ordination according to the canonical and theological doctrine of the Catholic Church – following the traditional hylomorphic model of scholastic theology – in light of the current challenges posed by the context of an increasingly multicultural society. The first part addresses the proximate and remote matter of the sacrament, as well as the ordinand's dispositions, with particular attention to current issues related to transsexualism, women's ordination and invalid Baptism. The second part examines questions related to the form of the sacrament of Holy Orders. The third part focuses on the intention of the minister of the sacrament. The fourth and final part addresses some procedural aspects related to the causes of nullity of Holy Ordination.

KEYWORDS – Ordination, Validity, Matter, Form, Minister, Transsexualism, Women, Nullity.

L'attuale società multiculturale porta spesso oggi al confrontarsi nel medesimo territorio di comunità ecclesiali cristiane di diversa origine e storia.

Ciascuna di esse possiede un proprio ordinamento giuridico e dottrinale, nonché uno specifico corpo di ministri del culto, che per molti aspetti si distinguono e si differenziano tra loro senza la possibilità di una semplice assimilazione.

Uno dei punti più discriminanti è proprio quello riferito alla validità degli Ordini sacri conferiti al di fuori della Chiesa cattolica, i quali, per essere riconosciuti tali, devono corrispondere a precisi canoni e requisiti previsti dalla dottrina cattolica e che, invece, le altre comunità ritengono, ciascuna per quanto le riguarda, pienamente leciti e validi. Appare, pertanto, utile esporre in questo articolo gli elementi specifici della dottrina teologica e canonica circa i requisiti ritenuti assolutamente necessari dalla Chiesa cattolica per riconoscere la validità degli Ordini sacri, tralasciando quindi di esaminare gli altri elementi secondari richiesti anche per la loro liceità.

Nello sviluppo di tale studio si seguirà lo schema teologico classico della dottrina ileomorfa dei sacramenti, che si è affermata con la tradizione tomista¹. Materia, forma e intenzione del ministro, infatti, sono tra loro intrinsecamente legate e si integrano nell'azione sacramentale in modo tale che, attraverso il segno sacro, venga validamente conferita *ex opere operato* la grazia sacramentale². L'attualità di tale impostazione teologica, d'altronde, è stata recentemente richiamata anche dalla Santa Sede in una nota del Dicastero per la Dottrina della Fede³.

1. Secondo la dottrina cattolica, la materia di un sacramento consiste nell'azione umana attraverso la quale agisce Cristo stesso: in essa a volte è presente un elemento materiale, altre volte, invece, un gesto particolarmente eloquente⁴.

¹ Cf. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, p. III, q. 60; cf. GILSON E., *La teologia dei sacramenti in San Tommaso d'Aquino*, Roma 1982.

² Cf. CONCILIO DI TRENTO, *Decretum de Sacramentis*, can. 8 in DH 1608.

³ Cf. DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota Gestis verbisque*, 2 febbraio 2024, in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dof_doc_20240202_gestis-verbisque_it.html (visitato il 30 gennaio 2026).

⁴ Cf. *Ibidem* n. 13.

San Tommaso, infatti, così si esprime:

«Ad secundum dicendum quod res sensibiles habent naturaliter sibi inditas virtutes conferentes ad corporalem salutem, et ideo non refert, si duae earum eandem virtutem habeant, qua quis utatur. Sed ad sanctificationem non ordinantur ex aliqua virtute naturaliter indita, sed solum ex institutione divina. Et ideo oportuit divinitus determinari quibus rebus sensibilibus sit in sacramentis utendum»⁵.

Per il Dottore angelico, quindi, la materia è la cosa sensibile (*res sensibilis*) ovvero percepibile dall'uomo e utilizzata nel sacramento.

Essa, poi, è ulteriormente distinta dai teologi in 'materia remota', ovvero la realtà creata chiamata in causa nel sacramento, e 'materia prossima', ovvero il gesto sacramentale fatto con quell'elemento.

1.1. Il magistero della Chiesa ha sempre e costantemente definito con chiarezza che la materia remota del sacramento dell'Ordine è solo ed esclusivamente il maschio validamente battezzato (*vir baptizatus*), come del resto afferma il *Codice di Diritto Canonico* secondo cui:

«*Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus*»⁶.

Il requisito del sesso maschile – almeno per quanto riguarda l'ordinazione sacerdotale, ovvero dei vescovi e dei presbiteri – è tradizione costante e indiscussa nella Chiesa, sia latina che orientale, come ha ricordato San Giovanni Paolo II:

⁵ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, p. III, q. 60, a. 5, ad 2: Le cose sensibili hanno dalla loro natura le virtù terapeutiche per la salute del corpo; e quindi se due di esse hanno la stessa virtù, non ha importanza la preferenza per l'una o per l'altra. Esse invece non sono ordinate a santificare per una loro virtù naturale, bensì soltanto per istituzione divina. Perciò era necessario che Dio determinasse di quali cose sensibili si dovesse far uso nei sacramenti.

⁶ Cf. CIC can. 1024: Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile.

«L'ordinazione sacerdotale, mediante la quale si trasmette l'ufficio che Cristo ha affidato ai suoi Apostoli di insegnare, santificare e governare i fedeli, è stata nella Chiesa cattolica sin dall'inizio sempre esclusivamente riservata agli uomini. Tale tradizione è stata fedelmente mantenuta anche dalle Chiese orientali»⁷.

Benché tale dottrina, per la quale l'ordinazione sacerdotale è da riservarsi esclusivamente agli uomini di sesso maschile, sia stata conservata dalla costante e universale tradizione della Chiesa e sempre insegnata con fermezza dal magistero⁸, al fine di evitare ogni possibile dubbio alla luce delle diverse esperienze presenti nelle Comunità ecclesiali figlie della Riforma, San Giovanni Paolo II, in forza della sua suprema potestà magisteriale, il 22 maggio 1994 ha così dichiarato:

«Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa»⁹.

Successivamente, il 18 ottobre 1995, al fine di togliere ogni dubbio ai fedeli circa la qualificazione da dare al suddetto insegnamento magisteriale, la Congregazione per la Dottrina della Fede – dopo aver ottenuto l'approvazione in forma specifica del Romano Pontefice – ha pubblicato una nota ufficiale nella quale affermava che:

«Questa dottrina esige un assenso definitivo poiché, fondata nella Parola di Dio scritta e costantemente conservata e applicata nella tradizione della Chiesa fin dall'inizio, è stata proposta infallibilmente dal ma-

⁷ SAN GIOVANNI PAOLO II, *Litterae apostolicae Ordinatio sacerdotalis*, 22 maggio 1994, in *Acta Apostolicae Sedis* 86 (1994) 546.

⁸ Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Declaratio Inter insigniores*, 15 ottobre 1976, in *Acta Apostolicae Sedis* 69 (1977) 98-116.

⁹ SAN GIOVANNI PAOLO II, *Litterae apostolicae Ordinatio sacerdotalis* cit. 548.

gistero ordinario e universale (cf. Conc. Vaticano II, cost. dogm. *Lumen Gentium*, 25, 2). Pertanto, nelle presenti circostanze, il Sommo Pontefice, nell'esercizio del suo proprio ministero di confermare i fratelli (cf. *Lc* 22,32) ha proposto la medesima dottrina con una dichiarazione formale, affermando esplicitamente ciò che si deve tenere sempre, ovunque e da tutti i fedeli, in quanto appartenente al deposito della fede»¹⁰.

Con la suddetta dichiarazione la Santa Sede, quindi, ha chiarito che la dottrina, che riserva l'ordinazione sacerdotale ai fedeli di sesso maschile, è da ritenersi come definitiva e facente parte delle verità di fede: più precisamente si può affermare che ci troviamo davanti a un atto del magistero autentico e ordinario del Romano Pontefice circa una dottrina che, senza essere divinamente rivelata, appartiene alla costituzione divina della Chiesa ed è così connessa alla rivelazione, tanto da essere creduta per fede divina e cattolica¹¹.

Essa viene, quindi, ripresa e spiegata dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*, che così insegna:

«Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile (*vir*). Il Signore Gesù ha scelto uomini (*viri*) per formare il collegio dei dodici Apostoli e gli Apostoli hanno fatto lo stesso quando hanno scelto i collaboratori, che sarebbero loro succeduti nel ministero. Il Collegio dei vescovi, con i quali i presbiteri sono uniti nel sacerdozio, rende presente e attualizza fino al ritorno di Cristo il collegio dei Dodici. La Chiesa si riconosce vincolata da questa scelta fatta dal Signore stesso. Per questo motivo l'ordinazione delle donne non è possibile»¹².

¹⁰ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, *Responsum ad dubium circa doctrinam in Epist. Ap. «Ordinatio Sacerdotalis» traditam*, 18 octobris 1995, in *Acta Apostolicae Sedis* 87 (1995) 1114.

¹¹ Cf. CIC can. 750 § 2: §2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la dottrina della fede e dei costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.

¹² *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1577.

Quando i documenti della Chiesa si riferiscono a ‘fedeli di sesso maschile’, è chiaro che si fa riferimento al ‘sesso biologico’ e non ad altro tipo di determinazione di genere sessuale: questa chiarificazione, che fino a qualche anno poteva sembrare superflua, si rende oggi necessaria a motivo della imperante cultura *gender*, secondo la quale ogni persona sarebbe capace di autodeterminare il proprio genere sessuale in forza di un costrutto sociale e psicologico, che non dipenderebbe in modo deterministico dal sesso assegnato alla nascita¹³.

Secondo il diritto canonico, invece, fondato sulla legge naturale e illuminato dal magistero della Chiesa, l’identità sessuale non può essere considerata una costruzione culturale né una dimensione soggettivamente determinabile, ma deve intendersi come una realtà oggettiva, iscritta nell’ordine della creazione, fondata sul sesso genetico, che costituisce un elemento essenziale, stabile e non modificabile della persona umana.

Secondo la teoria *gender*, invece, il termine ‘genere’ designa la percezione psicologica interiore della propria identità e quella comportamentale che si riferisce ad abitudini associate ad e adottate da mascolinità e femminilità (ruolo di genere)¹⁴.

1.1.2. A questo punto è opportuno esaminare la questione della idoneità a ricevere gli Ordini da parte di coloro che si sono sottoposti a interventi di cambio di sesso.

Anzitutto, bisogna affrontare il caso del fedele maschio, che in seguito alla pubertà si sia sottoposto a un intervento di cambio di sesso.

Secondo autorevole dottrina non dovrebbero esserci dubbi circa la sua capacità a ricevere l’Ordine sacro, perché secondo la normativa canonica, fondata sul diritto naturale, la dimensione sessuale, maschile e femminile, viene data all’individuo alla nascita e non ammette una determinazione successiva attraverso alcun intervento umano.

¹³ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLE FEDE, *Dichiarazione Dignitas infinita*, 8 aprile 2024 in (visitato il 30 gennaio 2026).

¹⁴ Cf. GRUPPO DI STUDIO DI BIOETICA PRESSO L’UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA SALUTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Nota Transgenderismo e transessualità*, 8 settembre 2022 in (visitato il 30 gennaio 2026).

Tuttavia, bisogna ricordare che in questo caso il fedele transessuale è incorso nella grave irregolarità a ricevere gli Ordini a motivo della grave e dolosa mutilazione ricevuta¹⁵.

Anche qualora tale mutilazione non fosse stata frutto della sua libera e pienamente consapevole volontà e, quindi, mancante del requisito del dolo, tale atto sarebbe probabilmente sintomatico di un grave disforia di genere¹⁶ e potrebbe configurare una forma di infermità psichica così grave da rendere il soggetto comunque irregolare a ricevere l'Ordine sacro¹⁷.

È da ricordare, tuttavia, che nei suddetti casi le menzionate irregolarità non rendono nulla l'ordinazione, ma soltanto gravemente illecita: pertanto ci troverebbe davanti a una ordinazione valida, anche se l'ordinato sarebbe comunque irregolare a esercitare l'Ordine illecitamente ricevuto¹⁸.

Farebbe, tuttavia, eccezione il caso di un disturbo così grave della personalità da impedire al soggetto di porre in essere un valido atto umano: in tal caso l'ordinazione ricevuta non sarebbe solo irregolare, ma addirittura nulla. Nel caso, invece, di un fedele di sesso femminile che abbia in seguito effettuato la transizione verso il genere maschile non c'è alcun dubbio nel ritenere sempre e comunque invalida la sua ordinazione *ob defectum materiae* ovvero del sesso maschile.

Infine, nel caso dello pseudo-ermafrodita, il quale manifesta dalla nascita una innata discordanza tra il sesso genitale-morfologico e quello genetico-gonadico, bisogna prendere in considerazione quale sia la dimensione sessuale prevalente, in modo da stabilire se il soggetto sia maschio o femmina¹⁹.

¹⁵ Cf. CIC can. 1041 n. 5.

¹⁶ Cf. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Washington-London 2013⁵, 452-453 che parla di disforia di genere in riferimento a quanti provano disagio affettivo e/o cognitivo relativo al sesso assegnato alla nascita.

¹⁷ Cf. CIC can. 1041 n. 1.

¹⁸ Cf. CIC can. 1044 § 1 n. 1.

¹⁹ È interessante notare che questo che sembra solo un caso di scuola sia stato, invece, posto all'attenzione del pubblico dalla recente cinematografia nel film *Il Conclave* del 2025.

1.1.3. Mentre la possibilità di conferire l'ordinazione sacerdotale – ovvero l'episcopato e il presbiterato – alle donne deve ritenersi contraria alla tradizione della Chiesa cattolica, come ha autorevolmente insegnato il magistero, la possibilità di conferire l'ordinazione diaconale alle donne è stata una questione recentemente e nuovamente discussa.

La questione, infatti, era stata già tempo addietro affrontata dalla Commissione teologica internazionale, che ne aveva dibattuto nella plenaria dell'ottobre del 1973 senza però produrre alcun documento.

Successivamente, però, la stessa Commissione aveva pubblicato nel 2003 il documento 'Il diaconato: evoluzione e prospettive'²⁰, nel quale trovava spazio anche la questione specifica del diaconato delle donne.

In tale documento si metteva in evidenza come in base alle fonti storiche fosse innegabile che sia esistito un ministero ecclesiale affidato alle diaconesse, che si è sviluppato in maniera diseguale nelle diverse parti della Chiesa.

Tuttavia, pur senza giungere a una sintesi definitiva, il documento si concludeva mettendo in evidenza due elementi importanti:

a) le diaconesse di cui si fa menzione nella tradizione della Chiesa primitiva – secondo ciò che suggeriscono il rito di istituzione e le funzioni esercitate – non sono puramente e semplicemente assimilabili ai diaconi;

b) l'unità del sacramento dell'Ordine, nella chiara distinzione tra i ministeri del vescovo e dei presbiteri da una parte, e il ministero diaconale dall'altra, è fortemente sottolineata dalla tradizione ecclesiale, soprattutto nella dottrina del Concilio Vaticano II e nell'insegnamento postconciliare del magistero.

La questione dunque rimaneva aperta.

Pertanto, il 2 agosto 2016, papa Francesco costituiva una specifica commissione per studiare nuovamente la questione del conferimento

²⁰ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il diaconato: evoluzione e prospettive*, in *La Civiltà Cattolica* 154 (2003) 253-336.

del diaconato delle donne, come gli era stato chiesto dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG)²¹. I lavori tengono impegnata la Commissione per un biennio senza giungere a nuovi risultati significativi, come rivelato dallo stesso Pontefice il 10 maggio 2019 nel corso dell'Assemblea dell'UISG²². L'8 aprile 2020, tuttavia, papa Francesco istituiva una nuova Commissione di studio sul diaconato femminile²³.

Finalmente, il 4 dicembre 2025, papa Leone ha deciso di pubblicare la sintesi dei lavori della Commissione sul diaconato femminile, presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, la quale riconosce che allo stato attuale della ricerca storica, biblica e patristica, si può ragionevolmente affermare che il diaconato femminile, sviluppatosi in maniera diseguale nelle diverse parti della Chiesa, non è stato inteso come il semplice equivalente femminile del diaconato maschile e non sembra avere rivestito un carattere sacramentale²⁴.

Pertanto, a oggi sembra che la tesi a favore del conferimento del diaconato sacramentale alle donne non abbia fatto nessun passo avanti e che la questione sia oggi di fatto giunta su un binario morto.

D'altronde, bisogna ricordare che, a norma del diritto canonico, vigente l'attentata ordinazione di una donna a qualsiasi grado del sacro ministero costituisce delitto grave, riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede²⁵.

²¹ Cf. Nomina della Commissione pubblicata sul bollettino ufficiale della Santa Sede in (visitato il 30 gennaio 2026).

²² Cf. FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla XXI assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG)*, 10 maggio 2019, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190510_uisg.html#DISCORSO_DEL_SANTO_PADRE (visitato il 30 gennaio 2026).

²³ Cf. Nomina della Commissione pubblicata sul bollettino ufficiale della Santa Sede, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/04/08/0210/00474.html> (visitato il 30 gennaio 2026).

²⁴ Cf. *Sintesi della Commissione di studio sul diaconato femminile*, 4 dicembre 2025, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2025/12/04/0950/01725.html> (visitato il 30 gennaio 2026).

²⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*, 7 dicembre 2021, art. 5, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/12/07/0825/01733.html> (visitato il 30 gennaio 2026).

1.1.4. Il Battesimo, definito anche *ianua sacramentorum*, ha un'eccezionale rilevanza nell'ordine della grazia salvifica nonché degli effetti canonici fondamentali nella vita dei fedeli e della validità delle successive azioni sacramentali²⁶, tanto che il diritto canonico così prescrive:

«*Ad cetera sacramenta valide admitti nequit, qui baptismum non recepit*»²⁷.

Si fa riferimento al solo Battesimo amministrato con l'acqua e la formula trinitaria, escludendo, quindi, i catecumeni, che secondo l'universale e costante tradizione ecclesiale, non sono mai stati ritenuti capaci di ricevere validamente il sacramento dell'Ordine²⁸.

Dalle considerazioni fatte sopra, risulta facile capire il senso delle disposizioni di cui ai cann. 241 § 2 e 1050 n. 3, circa la necessaria documentazione, che provi l'avvenuta celebrazione del Battesimo da parte dell'ordinando. Circa il possesso di tale requisito, poi, va ricordato come ultimamente la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia dichiarato invalidi i Battesimi conferiti con la formula 'Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito' o simili²⁹.

In seguito a tale pronunciamento, le cronache hanno riportato il caso di qualche sacerdote cattolico, il quale, rivedendo le registrazioni videografiche del proprio Battesimo conferito secondo tale forma, ne ha appreso la nullità con la conseguente invalidità del sacramento dell'Ordine da lui ricevuto e, quindi, dei sacramenti da egli stesso amministrati agli altri fedeli³⁰.

²⁶ Cf. ERRÁZURIZ C. J., *Il Battesimo degli adulti come diritto e come causa di effetti giuridico-canonici*, in *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 15-21.

²⁷ CIC can. 842 § 2: Chi non ha ricevuto il Battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti.

²⁸ Cf. WERNZ F. X., VIDAL P., *Ius Canonicum. De Rebus*, vol. 4/1, Roma 1934, 262.

²⁹ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLE FEDE, *Nota dottrinale circa la modifica della formula sacramentale del Battesimo*, 6 agosto 2020, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/08/06/0406/00923.html> (visitato il 30 gennaio 2026).

³⁰ Cf. il caso di un sacerdote della diocesi di Detroit negli Stati Uniti d'America riportato tra l'altro dalla rivista *Aleteia*, in <https://it.aleteia.org/2020/08/26/matthew-hood-battesimo-invalida-sacramenti> (visitato il 30 gennaio 2026).

Tale evenienza era stata già considerata dalla Scuola tomista, che così si esprime:

«Ad secundum dicendum quod talis, si ad sacerdotium promoveatur, non est sacerdos, nec conficere potest, nec absolvere in foro poenitentiali. Unde secundum canones, debet iterato baptizari et ordinari. Et si etiam in episcopum promoveatur, illi quos ordinat non habent ordinem. — Sed tamen pie credi potest quod, quantum ad ultimos effectus sacramentorum, Summus Sacerdos suppleret defectum; et quod non permetteret hoc ita latere quod Ecclesiae posset periculum imminere»³¹.

In questo caso si pone il problema della nullità dei sacramenti celebrati in buona fede dal presunto sacerdote, i quali – eccetto il Battesimo, che in casi eccezionali può essere validamente conferito da chiunque – sono da ritenersi nulli.

A tal proposito è utile rifarsi alle succitate affermazioni tomiste, che confidando nella bontà della Divina Provvidenza, prospettano la possibilità che in questi casi Dio sappia trovare vie straordinarie perché ai fedeli giungano comunque e per vie eccezionali gli effetti ordinariamente prodotti dalla grazia sacramentale; d'altronde, la Chiesa insegna senza dubbio che 'Dio si è vincolato ai sacramenti, ma non è vincolato dai sacramenti'³².

1.2. Nel caso, invece, della determinazione della materia prossima del sacramento dell'Ordine sacro, la determinazione del magistero ec-

³¹ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Suppl., q. 35, a. 3, ad 2: Se un tale uomo fosse ordinato sacerdote, non sarebbe sacerdote, e non sarebbe in grado né di consacrare, né di assolvere in confessione. E quindi a norma dei canoni dovrebbe essere battezzato e ordinato di nuovo. E se fosse stato promosso all'episcopato, quelli ordinati da lui non avrebbero l'Ordine sacro. — Tuttavia si può piamente supporre che il sacerdote Supremo supplirebbe gli effetti ultimi dei sacramenti; e non permetterebbe che rimanesse nascosto un fatto simile, il quale metterebbe in pericolo la Chiesa.

³² Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1257 che conferma la tradizione tomista (cf. *Summa theologiae*, p. III, q. 64, a. 7 e q. 68, a. 2).

clesiale è venuta precisandosi solo nel corso del tempo e attraverso una storia complessa, che ha visto a lungo i teologi dibattere tra loro se la cosiddetta *traditio instrumentorum*, ovvero la consegna dell'evangelario, del calice e della patena, della mitra, del pastorale e dell'anello fossero o meno anch'esse materia essenziale del sacramento dell'Ordine insieme alla *impositio manuum*³³.

Difatti, nel corso del tempo, la sempre minore conoscenza della lingua latina usata nella liturgia aveva fatto sì che, a partire del X secolo, con il *Pontificale romano-germanico*³⁴ fosse inserito nel rituale dell'ordinazione un momento nel quale fosse chiaro a tutti i presenti quale missione e quale compito erano affidati agli ordinandi, utilizzando un rito simile a quello che veniva utilizzato nel conferimento di uffici civili: la consegna degli strumenti propri del grado conferito, ovvero della missione assegnata al ministro sacro³⁵.

Lo stesso Dottore Angelico, d'altronde, redigendo su preghiera dell'arcivescovo di Palermo l'opuscolo *De articulis fidei et ecclesiae sacramentis*, ha scritto a proposito del sacramento dell'Ordine che:

«Materia autem huius sacramenti est illud materiale, per cuius traditionem confertur ordo: sicut presbyteratus traditur per collationem calicis, et quilibet ordo traditur per collationem illius rei quae praecipue pertinet ad ministerium illius ordinis»³⁶.

³³ Cf. CONCILIO DI FIRENZE, *Decretum pro Armenis*, 1439 in DH 1326, che individua nella *porrectio instrumentorum* e nelle parole che l'accompagnano rispettivamente la materia e la forma per il valido conferimento del sacramento dell'Ordine.

³⁴ Cf. *Pontificale romano-germanico*, Città del Vaticano 1963, 33-39.

³⁵ Cf. KLEINHEYER B., *Die priesterweihe in romanischen ritus*, Trier 1962, 160-162.

³⁶ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Opera omnia*, vol. 42, Roma 1979, 256: La materia di questo sacramento è quell'elemento materiale mediante la cui consegna viene conferito l'Ordine: così, il presbiterato è conferito mediante la consegna del calice, e ciascun Ordine è conferito mediante la consegna di ciò che appartiene in modo principale al ministero proprio di quell'Ordine.

Per avere a tale questione una risposta definitiva e autorevole del magistero della Chiesa, bisogna attendere Pio XII il quale ha risposto a questa e altre questioni nella Costituzione apostolica *Sacramentum Ordinis*³⁷ con la quale ha definito autorevolmente che:

a) la *traditio instrumentorum*, che è entrata a far parte del rito latino dal X secolo, non è da considerarsi materia sacramentale dell'Ordine e non appartiene alla sua sostanza;

b) se per un determinato periodo di tempo la Chiesa ha stabilito che la *traditio instrumentorum* fosse necessaria per la validità del sacramento, lo ha fatto in virtù della potestà di determinare gli elementi accessori che ritiene necessari a una valida e lecita celebrazione del rito;

c) la materia sacramentale resta pertanto solo l'imposizione delle mani da compiere in modo che le mani dell'ordinante tocchino fisicamente il capo dell'ordinante, anche se per la validità è sufficiente il *tactus moralis*.

1.3. Avendo deciso in questo articolo di limitare lo studio ai soli requisiti necessari per la validità dell'ordinazione, si è tralasciato di esaminare le numerose disposizioni di ordine umano, spirituale, teologico e pastorale richiesta all'ordinando per la lecita ricezione degli Ordini.

Tuttavia, non si può fare a meno di ricordare che la validità dell'ordinazione richiede almeno la libera e consapevole volontà dell'ordinando, come prescrive il diritto canonico:

«*Ut quis ordinetur debita libertate gaudeat oportet; nefas est quemquam, quovis modo, ob quamlibet causam ad ordines recipiendos cogere, vel canonice idoneum ab iisdem recipiendis avertere*»³⁸.

³⁷ Cf. Pio XII, *Constitutio apostolica Sacramentum Ordinis*, 30 novembre 1947, in *Acta Apostolicae Sedis* 69 (1948) 5-7.

³⁸ CIC can. 1026: Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli Ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli.

La volontà dell'ordinando, quindi, deve essere presa in considerazione come elemento decisivo per la validità del sacramento³⁹, salvaguardando così il suo diritto naturale di scelta dello stato di vita riconosciuto anche dal diritto canonico:

«Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo»⁴⁰.

Tale prescrizione è confermata dalle disposizioni pratiche contenute nei cann. 1034 § 1 e 1036⁴¹, che tendono a salvaguardare la libertà dell'ordinando e a evitare ogni indebita ingerenza sulla sua libera scelta.

Applicando all'ordinazione gli elementi della teoria generale sulla validità dell'atto umano in genere e di quello sacramentario, dobbiamo anzitutto ritenere che la violenza fisica, la quale annulla la volontà umana, nel caso si sostituisca e addirittura contraddica la volontà dell'ordinando, causa la nullità dell'ordinazione.

L'intenzione dell'ordinando è, infatti, un requisito posto dal diritto naturale e proprio per questo risultano nulle quelle ordinazioni ricevute sotto violenza fisica⁴².

Il legislatore canonico, infatti, stabilisce la norma generale di invalidità dell'atto posto in queste circostanze al can. 125 § 1 e la riprende,

³⁹ Cf. MORONI A., *La volontà nell'ordo sacer'*, Milano 1957.

⁴⁰ CIC can. 219: Tutti i fedeli hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita.

⁴¹ Cf. CIC can. 1034 § 1: L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato se non avrà ottenuto in precedenza mediante il rito liturgico dell'ammissione da parte dell'autorità di cui nei cann. 1016 e 1019, la ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo pugno, accettata per iscritto dalla medesima autorità.

Cf. CIC can. 1036: Il candidato, per poter essere promosso all'Ordine del diaconato o del presbiterato, consegna al vescovo proprio o al superiore maggiore competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro Ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'Ordine da ricevere.

⁴² Cf. WERNZ, *Ius Canonicum* cit. 264: «Denique qui per vim physicam et absolutam ordinantur, ex iure divino validae ordinationis recipiendae incapaces sunt».

applicandola in canoni specifici al matrimonio⁴³, all'ammissione in noviziato⁴⁴, nonché alla professione religiosa⁴⁵.

Un'ordinazione avvenuta, quindi, sotto la pressione di una violenza fisica alla quale il soggetto non ha potuto resistere, risulta nulla per l'applicazione del principio generale di cui si è detto e che può essere applicato anche al sacramento dell'Ordine⁴⁶.

Nel caso, invece, di timore grave o di dolo si può ritenere, applicando sempre le norme generali sulla validità dell'atto giuridico di cui al can. 125 § 2, che l'ordinazione sia valida anche se illecita.

Al riguardo, infatti, pare utile ricordare che il primo *Codice di Diritto Canonico* del 1917 prevedeva, al can. 214 § 1, la facoltà per il chierico, che non avesse ratificato, neppure indirettamente, l'ordinazione ricevuta sotto l'influsso di timore grave, di richiedere la dispensa dagli obblighi relativi allo stato clericale, senza tuttavia mai metterne in dubbio la validità.

Rimane, tuttavia, ancora aperta la questione lungamente dibattuta circa la necessità o meno della presenza nell'ordinando di una volontà positiva a ricevere l'ordinazione, in assenza della quale l'ordinazione sarebbe da ritenersi nulla.

Le differenti opinioni degli studiosi possono sintetizzarsi attorno a tre posizioni:

a) la prima, sostenuta da alcuni teologi⁴⁷, non considera necessaria

⁴³ CIC can. 1103: È invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.

⁴⁴ CIC can. 643 § 1 n. 4: È ammesso invalidamente al noviziato:

4) chi entra nell'istituto indotto da violenza, da grave timore o dolo, o colui che il superiore accetta, indotto allo stesso modo.

⁴⁵ CIC can. 656 n. 4: Per la validità della professione temporanea si richiede che: la professione sia espressa, e venga emessa senza che ci sia violenza, timore grave o inganno.

⁴⁶ Cf. MAFFEO L., *I vizi della volontà nell'ordine sacro*, Torino 1960, 67.

⁴⁷ Si ricordi che la scuola tomista ammetteva senza dubbio la validità dell'ordinazione conferita agli infanti in quanto «*in receptione ordinis non requiritur aliquis actus ex parte recipientis*» (SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Suppl., q. 39, a. 2, ad 2). Il

una vera e propria intenzione interna dell'ordinando, ritenendo sufficiente la presenza di un dato comportamento esterno, che consentirebbe – in forza della presunta corrispondenza tra intenzione esterna e interna⁴⁸ – di affermare in ogni caso la presenza di quel minimo di disposizione interiore dovuta;

b) la seconda, da considerare maggioritaria, comprende, invece, come elemento indispensabile l'assenza di una volontà avversa a ricevere il sacramento e postula come elemento minimale la neutralità della disposizione interna dell'ordinando; in questo modo si sostiene che l'effetto del sacramento si realizzi a prescindere dall'intervento del soggetto, a meno che questi, in possesso delle facoltà mentali, non esprima una volontà contraria all'ordinazione, che renderebbe nullo il suo conferimento;

c) la terza, infine, richiede la presenza di una vera e propria volontà positiva dell'ordinando⁴⁹.

2. Secondo la dottrina teologica la forma di un sacramento è costituita dalle parole, ispirate dalla Sacra Scrittura e definite autorevolmente dal magistero della Chiesa, che conferiscono un significato trascendente alla materia⁵⁰.

San Tommaso, infatti, così insegnava:

«Et ideo ex verbis et rebus fit quodammodo unum in sacramentis sicut ex forma et materia, in quantum scilicet per verba perficitur significatio rerum, ut dictum est. Sub rebus autem comprehenduntur etiam ipsi actus sensibiles,

magistero pontificio avevo poi fatto sua tale impostazione come afferma BENEDICTUS XIV, *Epistula Eo quamvis tempore*, 4 maii 1745 (pubblicata in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. 1, Romae 1923, n. 357, 890-903).

⁴⁸ Cf. CIC can. 124 § 2: L'atto giuridico posto nel debito modo riguardo ai suoi elementi esterni si presume valido.

⁴⁹ Cf. DEGIORGI G., *Le condizioni soggettive per la valida ordinazione*, in *Revista Universitas Canonica* 32 (2015) 48, 155.

⁵⁰ Cf. *Nota Gestis verbisque* cit. n. 14.

puta ablutio et unctio et alia huiusmodi, quia in his est eadem ratio significandi et in rebus»⁵¹.

Per il Dottore angelico, quindi, la forma sono le parole essenziali e necessarie, che accompagnano la materia prossima, ovvero il gesto sacramentale, determinandone il significato.

Al riguardo, papa Pio XII nella Costituzione apostolica *Sacramentum Ordinis*⁵² afferma autorevolmente che la forma del sacramento dell'Ordine resta la *prefatio consecratoria*, che precede il rito dell'imposizione delle mani, anche se solo una parte di essa – ovvero il testo indicato negli attuali libri liturgici con un carattere diverso da quello usato per le altre sue parti – è da ritenersi essenziale e necessaria *ad validitatem*.

In base a ciò potrebbe ritenersi lecito il comportamento eccezionale di un vescovo ordinante, che per gravissima causa – come per esempio un bombardamento o un terremoto – improvvisamente occorso durante il rito di ordinazione, si limitasse a pronunciare le suddette parole – evidenziate nel Pontificale Romano – omettendo le altre precedenti e seguenti della preghiera consacratoria.

Circa il caso, invece, di un vescovo che modificasse le parole prescritte nel rito pontificale è utile rifarsi all'insegnamento del Dottore angelico il quale così insegna:

«Ad tertium dicendum quod ille qui corrupte profert verba sacramentalia, si hoc ex industria facit, non videtur intendere facere quod facit Ecclesia, et ita non videtur perfici sacramentum.

Si autem hoc faciat ex errore vel lapsu linguae, si sit tanta corruptio quae omnino auferat sensum locutionis, non videtur perfici sacramentum. [...]

⁵¹ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, p. III, q. 60, a. 6, ad 2: Perciò parole e cose visibili costituiscono un tutto unico nei sacramenti, come forma e materia, appunto nel senso già detto che le parole determinano il significato delle cose. Però sotto il nome di cose s'intendono gli stessi atti sensibili, come l'abluzione, l'unzione e simili; perché il loro modo di significare è identico a quello delle cose.

⁵² PIO XII, *Constitutio apostolica Sacramentum Ordinis* cit.

Magis tamen videtur attendenda quantitas corruptionis ex parte dictionis. Quia ex utraque parte potest esse tam parva quod non aufert sensum verborum, et tam magna, quod aufert. Sed unum horum facilius accidit ex parte principii, aliud ex parte finis»⁵³.

San Tommaso, quindi, distingue anzitutto le modifiche volontarie della forma poste in essere dal ministro, che in questo modo non intende fare ciò che la Chiesa, fa da quelle che avvengono invece per errore o negligenza.

Le prime, poiché manifestano una volontà del vescovo contrarie alla fede cattolica, corrompono a tal punto il sacramento, da provocarne l'invalidità e chiamano in causa anche l'intenzione dell'ordinante.

Le seconde, invece, non intaccando la volontà di fare ciò che la Chiesa fa, conservano la validità del sacramento purché non tolgano alle parole il loro senso compiuto e originario

3. Il terzo elemento, da tenere in considerazione circa la validità del sacramento, è il ministro ordinante e soprattutto la sua intenzione (*mens*), indipendentemente dalla sua fede o condizione morale personale: è sufficiente che egli abbia la potestà richiesta e intenda 'fare almeno ciò che fa la Chiesa'⁵⁴.

Bisogna, però, ricordare che perché il sacramento sia valido, si richiede al ministro ordinante una intenzione attuale o almeno virtuale, non bastando quella abituale o interpretativa⁵⁵.

⁵³ SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, p. III, q. 60, a. 7, ad 3: Chi nel pronunciare corrompe le parole, se lo fa intenzionalmente, mostra di non voler fare ciò che fa la Chiesa: e quindi il sacramento non viene compiuto. Se invece lo fa per errore o per difetto di lingua, non si compie il sacramento, quando la corruzione è tale da distruggere il senso della frase [...]. Più di tutto però occorre stare attenti all'entità della mutazione. Perché in un modo e nell'altro può essere così piccola da non togliere il senso, o così grande da toglierlo. Quest'ultimo caso capita più facilmente, quando si altera l'iniziale del vocabolo, l'altro caso quando si altera la finale.

⁵⁴ Cf. *Nota Gestis verbisque* cit. n. 18.

⁵⁵ Cf. BACCARI R., *La volontà nei sacramenti*, Milano 1941, 153-154.

Circa il ministro capace di conferire il sacramento dell'Ordine sacro nei suoi diversi gradi, il *Codice di Diritto Canonico* così afferma chiaramente:

«*Sacrae ordinationis minister est Episcopus consecratus*»⁵⁶.

Per questo motivo è sufficiente che l'ordinante sia un vescovo validamente ordinato, anche non cattolico, come è il caso dei vescovi delle Chiese orientali non in piena comunione con Roma, per i quali non si è mai dubitato sulla validità degli Ordini da essi conferiti.

È necessario ricordare, poi, che nel corso del Medioevo ci fu incertezza circa la possibilità che il Sommo Pontefice concedesse in via eccezionale ad alcuni presbiteri, in genere abati di monasteri, la possibilità di conferire non solo gli ordini minori ma anche quelli maggiori, con esclusione dell'episcopato, ai monaci loro sudditi⁵⁷.

L'intenzione del ministro – insieme alla disposizione del ricevente – rappresenta l'elemento interiore e soggettivo del sacramento, che, però, si manifesta esteriormente attraverso l'osservanza del rito stabilito dalla Chiesa.

Il diritto canonico d'altronde presume la corrispondenza dell'intenzione espressa esternamente con quella interna⁵⁸.

Tuttavia, la grave modifica del rito liturgico stabilito dalla Suprema autorità della Chiesa può esprimere ed essere indizio di una radicale modifica dell'intenzione del ministro, il quale, non aderendo alle prescrizioni liturgiche, esprime l'adesione a dottrine teologiche contrarie o addirittura incompatibili con la tradizione cattolica: infatti vale sempre l'antico assioma secondo cui *lex orandi est lex credendi*.

Di conseguenza, ciò può portare a dubitare della reale intenzione del ministro – 'fare ciò che la Chiesa fa' – e, quindi, della validità dell'Ordine conferito.

⁵⁶ Cf. CIC can. 1012: Ministro della sacra ordinazione è il vescovo consacrato.

⁵⁷ Cf. DH 1136, 1145, 1290 e 1435.

⁵⁸ Cf. CIC can. 124 § 2.

Tale ragionamento fu alla base del convincimento che portò papa Leone XIII a dichiarare nulle le ordinazioni anglicane⁵⁹.

Nell'esaminare tale annosa questione che si protraeva da anni senza che il magistero esprimesse un giudizio definitivo, egli partiva dalla considerazione che per la Chiesa cattolica il sacramento dell'Ordine sacerdotale, in entrambi i gradi dell'episcopato e del presbiterato, ha come potestà precipua quella di consacrare e offrire il Corpo e Sangue di Cristo nel sacrificio eucaristico, nonché di rimettere i peccati con l'assoluzione sacramentale.

Per i riformati, invece, l'ufficio sacerdotale comportava soltanto il ministero della predicazione senza conferire una vera e propria potestà di ordine, considerata contraria alla visione luterana della non sacramentalità dell'Ordine.

Inoltre, la materia del sacramento dell'Ordine, ricordava il papa, consiste nell'imposizione delle mani, che è stata determinata da Gesù Cristo e dagli apostoli, la quale, però, non ha un significato univoco, poiché è materia anche del sacramento della Confermazione, oltre che dell'Ordine in tutti i suoi gradi.

Pertanto, si rende necessario che intervenga la debita forma a determinare quale grazia l'ordinante voglia conferire in quella determinata celebrazione al fedele che ha davanti a sé; forma, che Gesù Cristo non ha determinato con parole precipue, ma che compete alla Chiesa definire.

Nel caso degli Anglicani, quindi, secondo Leone XIII, le parole utilizzate come forma del sacramento dell'Ordine non significano in modo determinato né il presbiterato né l'episcopato, almeno così come lo ha sempre inteso la Chiesa cattolica, poiché coloro che dopo lo scisma hanno redatto il nuovo rito di ordinazione, hanno voluto deliberatamente eliminare ogni riferimento alla concezione cattolica del sacerdozio; essi intendevano conferire, infatti, secondo la dottrina riformata, un sacerdozio che predica, ma non sacrifica, senza alcun riferimento, anzi escludendo deliberatamente la potestà eucaristica, tanto da aver

⁵⁹ Cf. LEONE XIII, *Litterae apostolicae*, 13 settembre 1896 in DH 3318.

eliminato dal rito anche le significative cerimonie di consegna della patena e del calice, sostituendola con la consegna della Bibbia, a indicare che l'ufficio sacerdotale consisteva nella predicazione.

Pertanto, secondo Leone XIII, la *nativa indoles ac spiritus* del rituale anglicano era quella di introdurre un rito non accettato dalla Chiesa cattolica e di rifiutare di fare quello che la Chiesa faceva:

«si ha una intenzione contraria al sacramento (cattolicamente inteso) e in contrasto con esso»⁶⁰.

Tale ragionamento, basato sulla *mens* anticattolica degli ordinanti, è quello che ha guidato nel corso degli anni successivi la Santa Sede, quando si è trovata a dover esprimersi in modo circostanziato sulla validità di quelle determinate ordinazioni conferite da vescovi cattolici, i quali per complesse vicende personali avevano aderito a sette o movimenti contrari alla fede cattolica e che, quindi, dovevano essere considerati come caduti nell'eresia o addirittura nella apostasia.

In questi casi, quindi, anche qualora si osservasse esteriormente il rito prescritto, recitando tutte le formule previste dall'ordinale, si può lecitamente supporre che l'intenzione del ministro ordinante, il quale ha abbandonato la fede cattolica, differisca a tal punto da quella della Chiesa e che l'ordinazione conferita debba ritenersi invalida⁶¹.

È questo probabilmente anche il caso degli Ordini conferiti tra gli altri da monsignor Emmanuel Milingo⁶², il quale dopo aver abbandonato la Chiesa cattolica, ha ordinato alcuni vescovi e diversi altri chierici senza alcun rispetto delle norme canoniche e dopo aver di fatto e pub-

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Cf. *Nota Gestis verbisque* cit. nota 39.

⁶² Emmanuel Milingo (Mnukwa, 13 giugno 1930) è un arcivescovo cattolico zambiano, dimesso dallo stato clericale nel 2009. Aveva attirato l'attenzione dei media internazionali nel 2001 per essersi sposato con la coreana Maria Sung e, dopo aver ripudiato quel matrimonio, per essersi apertamente schierato nel 2006 contro le attuali norme del *Codice di Diritto Canonico* che impongono il celibato ai sacerdoti cattolici di rito latino, fondando l'associazione *Married Priests Now* e avendo successivamente ordinato dei vescovi senza mandato pontificio.

blicamente abbandonato anche la stessa fede cattolica per aderire alla discussa e controversa 'Chiesa dell'unificazione'.

Circa le suddette ordinazioni, infatti, la Santa Sede non si è limitata a dichiararne l'illiceità, come ci si sarebbe aspettato in quanto Milingo rimaneva sempre un vero vescovo, ma ne ha addirittura dichiarato più volte l'invalidità, sia pure non esplicitandone i motivi, e dichiarando prima:

«Per questo atto pubblico sia l'arcivescovo Milingo che i quattro ordinati sono incorsi nella scomunica *latae sententiae*, prevista dal canone 1382 del *Codice di Diritto Canonico*. Inoltre la Chiesa non riconosce e non intende riconoscere nel futuro tali ordinazioni e tutte le ordinazioni da esse derivate, e ritiene che lo stato canonico dei quattro presunti vescovi sia quello in cui si trovavano prima dell'ordinazione»⁶³;

e quindi:

«Circa le persone ordinate recentemente dal Signor Milingo è ben nota la disciplina della Chiesa riguardante la pena della scomunica *latae sententiae* per quelli che ricevono la consacrazione episcopale senza mandato pontificio (can. 1382 CIC). Esprimendo speranza nella loro conversione, la Chiesa rinnova quanto già dichiarato il 26 settembre 2006, ovvero che Essa non riconosce e non intende riconoscere nel futuro tali ordinazioni e tutte le ordinazioni da esse derivate e pertanto lo stato canonico dei presunti vescovi resta quello in cui si trovavano prima dell'ordinazione conferita dal su menzionato Signor Milingo»⁶⁴.

4. Il *Codice di Diritto Canonico* prevede che la nullità dell'ordinazione – che gode del favore del diritto – possa essere dichiarata in via giudiziale o in via amministrativa:

⁶³ Dichiarazione della Sala Stampa della Santa Sede sulla presente situazione ecclesiale dell'arcivescovo Emmanuel Milingo, 26 settembre 2006, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2006/09/26/0473/01318.html> (visitato il 30 gennaio 2026).

⁶⁴ Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede: dimissione dallo stato clericale di Emmanuel Milingo, 17 dicembre 2009, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2009/12/17/0793/01895.html> (visitato il 30 gennaio 2026).

«*Sacra ordinatio, semel valide recepta, numquam irrita fit. Clericus tamen statum clericalem amittit:*

1) sententia iudiciali aut decreto administrativo, quo invaliditas sacrae ordinationis declaratur»⁶⁵.

Le suddette cause, poi, sono regolate anzitutto dai canoni 1708-1712, che prendono in considerazione soprattutto la via giudiziaria, con il rinvio ai canoni dedicati al giudizio contenzioso ordinario e alla necessità di una doppia sentenza conforme, affinché la dichiarazione di nullità dell'ordinazione diventi esecutiva.

Il diritto di presentare la richiesta di dichiarazione della nullità dell'ordinazione spetta:

- a) all'ordinato;
- b) al suo ordinario diocesano o religioso;
- c) all'ordinario diocesano nella cui diocesi il chierico è stato ordinato⁶⁶.

Le norme, infine, che prevedevano la competenza prima della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti⁶⁷, poi della Congregazione per il Clero⁶⁸, sono state successivamente riviste in modo da dare la competenza al Tribunale Apostolico della Rota Romana⁶⁹, il quale stabilisce anche se la causa vada trattata in via amministrativa o giudiziaria.

⁶⁵ CIC can. 290.

⁶⁶ Cf. CIC can. 1708.

⁶⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Constitutio apostolica Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, n. 68, in *Acta Apostolicae Sedis* 80 (1988) 841-930. Le regole procedurali che regolavano tali processi erano state rinnovate nel 2001: cf. CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Regulae servandae ad nullitatem sacrae Ordinationis declarandam*, 16 ottobre 2001, in *Acta Apostolicae Sedis* 94 (2002) 292-300.

⁶⁸ Cf. *Lettera del Segretario di Stato*, 21 giugno 2005 citata in SABBARESE L., *Curia Romana semper reformanda. Recenti variazioni nelle competenze di alcuni dicasteri*, in *Ephemerides iuris canonici* 53 (2013) 442.

⁶⁹ Cf. BENEDETTO XVI, *Motu proprio Quærit semper*, 30 agosto 2011, in *Acta Apostolicae Sedis* 103 (2011) 570.

Papa Francesco, poi, ha confermato tali disposizioni, recependole nel nuovo statuto della Curia Romana che così recita:

«§ 2. *Apud Tribunal Rotae Romanae constitutum est Officium, cuius est cognoscere factum inconsummationis matrimonii et de existentia iustae causae ad dispensationem concedendam.*

§ 3. *Ad hoc Officium competit de causis nullitatis sacrae ordinationis agere, ad normam iuris communis et proprii, congrua congruis referendo*»⁷⁰.

Una volta inviato il libello da parte dell'ordinario o dell'ordinato, a quest'ultimo è *ipso iure* vietato l'esercizio del ministero sacro⁷¹.

Bisogna evidenziare, comunque, che i casi di nullità che vengono proposti sono molto rari, preferendo sia i fedeli che i loro ordinari – nel caso di abbandono del sacro ministero – ricorrere alla più semplice e agevole procedura di dispensa circa gli obblighi relativi allo stato clericale.

La suddetta competenza, comunque, riguarda i casi relativi all'ordinazione conferita dalla e nella Chiesa cattolica.

Nel caso, invece, di dubbi circa la validità delle ordinazioni conferite al di fuori della Chiesa cattolica, sembra si debba ritenere invece competente il Dicastero per la Dottrina della Fede⁷².

Il presente articolo ha riesaminato ed esposto le cause che possono portare a considerare nulla la sacra ordinazione, le quali vertono tradizionalmente sul difetto della materia, della forma e del ministro del sacramento.

⁷⁰ FRANCESCO, *Constitutio apostolica Praedicate Evangelium*, 19 marzo 2022, art. 200, in *Acta Apostolicae Sedis* 119 (2022) 375-455: § 2. Presso il Tribunale della Rota Romana è costituito l'Ufficio al quale compete giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa.

§ 3. Tale Ufficio è anche competente a trattare le cause di nullità della sacra ordinazione, a norma del diritto universale e proprio, secondo i diversi casi.

⁷¹ Cf. CIC can. 1709 § 2.

⁷² Cf. FRANCESCO, *Constitutio apostolica Praedicate Evangelium* cit. art. 69 e art. 90 § 1.

Esso, pertanto, può fornire una guida utile anche ai pastori e ai fedeli, i quali oggi si trovano spesso perplessi davanti a casi di persone fuoriuscite dalla Chiesa cattolica, talvolta con precedenti e fallimentari esperienze di seminario, che hanno in seguito ricevuto l'ordinazione in comunità diverse da quella cattolica e che pretendono che quest'ultima riconosca la validità, se non la liceità, del loro sacro ministero.



Campania Sacra 57 (1/2026) - ISSN 0392-1352